

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017  
200/2017/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 APRILE 2017, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE  
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE  
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 marzo 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto legge 244/16);
- la legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 244/16 (di seguito: legge 19/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 674/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 674/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 129/2015/R/com (di seguito: deliberazione 129/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2015, 451/2015/R/com (di seguito: deliberazione 451/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2016, 534/2016/R/com (di seguito: deliberazione 534/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 814/2016/R/com (di seguito: deliberazione 814/2016/R/com);
- la comunicazione della Sogin del 22 marzo 2017 (prot. Autorità 11477 del 22 marzo 2017) (di seguito: comunicazione 22 marzo 2017);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 2729 del 23 marzo 2017 e relativi allegati (prot. Autorità 11728 e 11729 del 23 marzo 2017);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito GSE) prot. P20170023979 del 13 marzo 2017 (prot. Autorità 12179 del 27 marzo 2017) (di seguito: comunicazione 13 marzo 2017);
- la comunicazione del GSE del 15 marzo 2017 (prot. Autorità 10047 del 15 marzo 2017).

#### **CONSIDERATO CHE:**

##### IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la comunicazione 22 marzo 2017, la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario 2017, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- sulla base dei dati trasmessi con la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 13 marzo 2017, si prevede che il gettito della componente tariffaria A3 del 2017 consenta di coprire gli oneri di competenza del medesimo anno;
- a fronte di un sostanziale equilibrio di competenza, la situazione finanziaria del conto di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A3, ha beneficiato delle modalità di pagamento degli incentivi di cui all’articolo 24, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 28/11 (come attuato dall’articolo 19 del decreto interministeriale 6 luglio 2012), diversi dal ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- l'articolo 23, comma 1, del decreto legge 91/14 prevede che i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del medesimo decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, siano destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica”;
- con la deliberazione 674/2014/R/eel, l'Autorità ha proceduto a disporre una prima riduzione delle tariffe elettriche a favore dei clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 91/14;
- con la deliberazione 814/2016/R/com l'Autorità ha proceduto all'aggiornamento delle riduzioni delle componenti tariffarie A3 e A4 per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14, sulla base delle informazioni aggiornate disponibili e dell'evoluzione della normativa di riferimento;
- l'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 19/17, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi”* e che i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto legge 91/14 sono abrogati;
- in conseguenza dell'abrogazione delle norme di cui al precedente alinea, diminuiscono gli importi da destinare alla riduzione delle componenti tariffarie per gli utenti beneficiari, di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14, in particolare in relazione alla componente A3.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, come

pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin, a titolo di acconto, salvo conguaglio, di:
  - a) 40 milioni di euro entro il 10 aprile 2017;
  - b) 20 milioni di euro entro il 26 maggio 2017;
  - c) 20 milioni di euro entro il 30 giugno 2017;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria A3, in considerazione della situazione finanziaria del relativo conto;
- procedere ad una diminuzione delle riduzioni della componente tariffaria A3 per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14, in conseguenza delle disposizioni previste dal decreto legge 244/16;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali*

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- a) 40 milioni di euro entro il 10 aprile 2017;
  - b) 20 milioni di euro entro il 26 maggio 2017;
  - c) 20 milioni di euro entro il 30 giugno 2017
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

**Articolo 2**

*Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A<sub>E</sub> in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A<sub>E</sub> in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella

- titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 2.3 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017 sono fissati come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As, A<sub>E</sub>, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As, A<sub>E</sub>, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017 per i soggetti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/eel, sono fissati come indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.

### **Articolo 3**

#### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG<sub>1</sub>, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2016, di cui alla Tabella 4 della deliberazione 534/2016/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2016, di cui alla Tabella 5 della deliberazione 534/2016/R/com, sono confermati.
- 3.3 Il valore della componente  $CV^{FG}$ , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui al comma 2.3, della deliberazione 129/2015/R/com, è confermato.
- 3.4 Il valore della componente  $\varphi$ , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016, di cui al comma 4.2, della deliberazione 451/2015/R/com, è confermato.

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni finali*

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*